

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 luglio 2024, n. 340
INNOTEC SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE _ PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' presentata dal Comune di Barletta ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti _ RR n. 4/2019 con dotazione di n. 60 p.l. di cui n. 47 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, denominata Villa Bianca" da realizzare nel Comune di Barletta alla Via Canosa, 345 - ASL BAT.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 *"Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il *"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento– Centro diurno per soggetti non autosufficienti"*.

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA

- o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori)
- 4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'**autorizzazione alla realizzazione** le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"
Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

- 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.*
- 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

- 7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*
- 8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*
 - a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
 - b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*
- 9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto*

del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 4 del 2019 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), i requisiti per i centri diurni non autosufficienti consistono in :

1. all'atto della presentazione al Comune dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito,
2. all'atto della presentazione alla Regione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio alla Regione, i requisiti da possedersi e da dichiarare con atto di notorietà sono elencati di seguito;

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con particolare riferimento all'art. 7.1 "Requisiti Specifici Strutturali delle Rsa e del Centro Diurno per soggetti non autosufficienti" si rappresenta quanto segue

"Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."

Con pec trasmessa in data 2/05/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n.AOO183/0009762 del 03/07/2023, il Comune di Barletta, a seguito dell'istanza presentata dal Sig. Damiani Minervini, in qualità di legale rappresentante della Innotec Società Cooperativa Sociale – P.iva 06428030727 con sede in Molfetta, alla via Agnelli n°31, ha chiesto la verifica del parere di compatibilità per l'autorizzazione alla realizzazione di una Rsa

non autosufficienti per n. 60 p.l. di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A _ RR n.4/2019 e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B _ RR n.4/2019, denominata "Villa Bianca" da realizzare nel Comune di Barletta alla Via Canosa n. 345. Alla predetta istanza veniva allegata la seguente documentazione:

- Nota della società Innotec S.C.S. ad oggetto "richiesta di autorizzazione alla realizzazione ex art. 7, c.1 LR Puglia 9/2017 di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento – Tipo "A" e "B" – R. Reg. n. 4 del 21/1/2019 – VILLA BIANCA";
- Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui il legale rappresentante della società Innotec s.c.s. dichiarava che in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione realizzazione della struttura, si obbliga a realizzare, a mantenere e svolgere quanto previsto nella relazione tecnico descrittiva ed alla relazione di verifica dei parametri di cui alla D.G.R. 2037 del 7/11/2013 allegate alla richiesta di autorizzazione da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previste fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
- Documento di riconoscimento e tessera sanitaria del Sig. Minervini Damiano, in qualità di legale rappresentante della Innotec S.C.S.;
- Suap Barletta- Pratica n° 06428030727-20042023-1748_Richiesta di autorizzazione alla realizzazione art 7 LR n.9/2017 di una RSA di mantenimento – Tipo "A" e "B" – R. Reg. n. 4 del 21/1/2019 – Villa Bianca;
- Comune di Barletta _ Permessi di costruire n. 4/2023;
- Relazione di verifica de parametri di cui alla DGR n. 2037 del 7/11/2013;
- Nota prot n. 34992 del 2/5/2023 con cui il Comune di Barletta attesta "che l'intervento di ristrutturazione edilizia proposta è da ritenersi conforme alle norme urbanistiche e ai regolamenti edilizi vigenti";
- Rep. n. 10103 Racc. n. 6146 Costituzione di usufrutto a titolo oneroso con registrazione all'Agenzia delle Entrate_ Ufficio Territoriale di Trani;
- Relazione;
- Suap_ Richiesta di autorizzazione alla realizzazione art. 7 L.R. n. 9/2017 di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di mantenimento – Tipo "A" e "B" – R.R. n. 4 del 2019 –denominata "Villa Bianca";
- Sportello Unico per le Attività Produttive _ Ricevuta;
- Elaborati planimetrici;

Con nota prot. n. AOO183/0016529 del 19/10/2023 la Regione chiedeva al Comune di Barletta di trasmettere, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla notifica della predetta comunicazione, la planimetria su scala adeguata relativa al piano seminterrato con l'indicazione delle metrature dei singoli locali e ambienti e delle relative destinazioni d'uso, già agli atti alla data di presentazione dell'istanza, *id est* alla data del 02/05/2023, con l'avviso che in caso di mancata trasmissione della stessa nel termine perentorio assegnato, la Regione avrebbe provveduto alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza ai sensi del punto 6, par. 2, lett. c) della succitata DGR n. 1825/2022.

In riscontro a quanto richiesto, il Comune di Barletta con pec del 20/10/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/AOO_183/0016662 del 23/10/2023, ha trasmesso l'elaborato planimetrico Tav. 3 relativo al piano seminterrato.

Con determinazione dirigenziale n. 81 del 7/03/2024 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4 - Determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per Rsa non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio – Bimestri dal XVI al XX – Provincia di BAT - Ricognizione posti residui", si è proceduto all'assegnazione provvisoria di posti ai vari soggetti richiedenti che avessero inoltrato istanza di autorizzazione alla realizzazione secondo il procedimento di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017 utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA 4- 5-6 e 7 con la documentazione ivi prevista, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del

parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della LR n. 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti.

Contestualmente, con la predetta DD 81/2024 questa Sezione ha provveduto a dichiarare improcedibile, ai sensi del punto 7 della D.G.R. n. 1825 del 12/12/2022, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione per n. 60 posti letto di cui n. 40 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 20 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, presentata dal Sig. Damiano Minervini, in qualità di legale rappresentante della società Innotec S.C.S., per carenza dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2019 non suscettibili di soccorso istruttorio.

Con pec del 8/03/2024, lo scrivente Servizio ha notificato la DD n.81/2024 al legale rappresentante della Innotec S.C.S. ed al Comune di Barletta, unitamente alla scheda di valutazione, nella quale venivano riportate le carenze rilevate in fase istruttoria.

Con pec del 25/03/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0150854/2024 del 25/03/2024, la Innotec Società Cooperativa Sociale ha trasmesso allo scrivente Servizio nota con cui forniva chiarimenti in merito alle carenze rilevate in fase istruttoria e riportate nella scheda di valutazione, e chiedeva di riesaminare l'istanza.

La Regione, dopo aver preso atto della richiesta di riesaminare l'istanza, ha verificato quanto riscontrato dalla società e con Determinazione Dirigenziale n. 246 del 20/05/2024 ha rappresentato che l'istanza di riesame era accoglibile, poiché si era trattato di correzioni relative ad un mero "errore materiale" commesso dal soggetto istante che riguardava la denominazione del "*locale per erogazione delle attività specifiche di riabilitazione*" erroneamente denominato "*Uffici amministrativi*" ed ad un problema tecnico di trasformazione del file dal formato .dwg in .pdf che non ha permesso di visualizzare la denominazione "*Palestra*" sulla planimetria, poiché la parola era stata parzialmente coperta dal simbolo della tramezzatura che la copriva. Errori materiali facilmente rilevabili e desumibili confrontando la planimetria, agli atti della Regione già alla data di presentazione dell'istanza (2/05/2023), e la nota di chiarimenti con i relativi stralci planimetrici trasmessi in data 25/03/2024. Non si era trattato di una variazione postuma della planimetria e/o di un'operazione di adattamento del progetto ai requisiti strutturali del RR n. 4/2019, stante la rispondenza del progetto presentato ai requisiti strutturali obbligatori previsti dal R.R. n. 4/2019 già alla data di presentazione dell'istanza (02/05/2023).

Per le predette motivazioni, con DD 246/2024 la scrivente Sezione provvedeva ad integrare la DD n. 81 del 7/03/2024 81/2024 ed ad assegnare alla Innotec Società Cooperativa Sociale in via provvisoria n. 60 p.l. di Rsa non autosufficienti di cui al RR n. 4/2019 di cui n. 47 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019, rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all'autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Con pec del 22/05/2024 è stata notificata la predetta DD 246/2024 al Comune di Barletta ed alla società Innotec S.C.S., unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali, nella quale si rappresentava che, ai fini del rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale, il legale rappresentante della Innotec s.c.s. avrebbe dovuto inviare, entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni della notifica del predetto atto, la planimetria con l'individuazione dell'angolo cottura. A seguito del relativo chiarimento ed integrazione fornita dalla struttura, la Regione avrebbe provveduto a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure a rigettare l'istanza.

In riscontro a quanto rappresentato nella DD 246/2024 e nella relativa scheda di valutazione, la società Innotec S.C.S. in data 24/05/2024, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/249871 del 27/05/2024, ha trasmesso gli elaborati planimetrici (tav. 3 , tav. 4 e tav. 5) con l'individuazione dell'angolo cottura.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina "6. *Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti*".

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD 246 del 20/05/2024 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. 4/2019 per n. 60 posti letto di RSA non autosufficienti di cui n. 47 p.l. di Rsa di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n. 4/2019 e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Inoltre, il Comune di Barletta con nota prot. 34992 del 2/5/2023 ha attestato la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.9/2017.

Tanto considerato

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale - con sede in Molfetta, alla Via Agnelli 31, p. iva 06428030727 - per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti _R.R. n. 4/2019 con n. 60 posti letto di cui n. 47 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A- RR.4/2019 e n.13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B - RR. 4/2019, denominata "Villa Bianca" da realizzarsi nel Comune di Barletta, Via Canosa n.345; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti e trasmessa allo scrivente Servizio in data 02/05/2023 e 24/05/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 47 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di RSA di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 si rinvia agli artt.7.3.3. e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della Innotec Società Cooperativa Sociale - con sede in Molfetta, alla Via Agnelli 31, p. iva 06428030727 - per l'autorizzazione alla realizzazione di una RSA non autosufficienti_R.R. n. 4/2019 con n. 60 posti letto di cui n. 47 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A - RR.4/2019 e n.13 p.l. di Rsa di mantenimento demenze di tipo B - RR. 4/2019, denominata "Villa Bianca" da realizzarsi nel Comune di Barletta, Via Canosa n.345; con la precisazione che:

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Innotec Società Cooperativa Sociale e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Innotec Società Cooperativa Sociale è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata in atti e trasmessa allo scrivente Servizio in data 02/05/2023 e 24/05/2024, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Innotec Società Cooperativa Sociale alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge.
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 60 posti letto di Rsa non autosufficienti di cui n. 47 p.l. di RSA di mantenimento anziani di tipo A e n. 13 p.l. di RSA di mantenimento demenze di tipo B di cui al RR n.4/2019 si rinvia agli artt.7.3.3. e 7.3.4. del R.R. n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7,

a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

- di notificare il presente provvedimento:
- al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
- alla Innotec Società Cooperativa Sociale con sede in Molfetta, alla Via Agnelli 31, p. iva 06428030727, in persona del suo legale rappresentante (solidservizi@pec.it)

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e. il presente atto, composto da n.10 facciate, è adottato in originale;
- f. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro